

Verbale di Accordo per la modifica dell'Accordo per la determinazione e l'erogazione del Premio di Risultato per i dipendenti di InnovaPuglia SpA

Tra

Innovapuglia SpA rappresentata da
La Presidente del CdA Anna Rosaria Piccinni
e Il Direttore Generale Francesco Surico e il Direttore Affari Generali Alfredo Cuomo

E

La delegazione sindacale composta da
Mario Chirulli, Agostino Dimundo, Domenico Morgese, Giuseppe Di Vietri, Stefano Scalise

Nel seguito le Parti

In data 30 luglio 2024 le Parti si sono incontrate per definire una modalità di calcolo del Premio di Risultato effettivo globale differente rispetto a quanto stabilito nell'Accordo del 13 dicembre 2011 modificato dall'Accordo del 24 maggio 2023 a partire dalla erogazione del premio di risultato nel 2025 e con riferimento agli obiettivi relativi al 2024.

Pertanto, le Parti concordano di apportare integrazioni e/o modifiche ai seguenti paragrafi:

Art. 8. Criteri generali di erogazione e di compatibilità economica del PdR

Entro il limite di importo di cui al punto precedente, il PdR effettivo globale viene stabilito dal CdA in sede di approvazione del bilancio annuale di esercizio ed è erogato secondo le modalità previste nel successivo art. 9, verificato il raggiungimento degli obiettivi aziendali così come definiti dall'Accordo del 24 maggio 2023. La competenza economica è quella dell'esercizio corrente.

L'attribuzione è subordinata a vincoli di coerenza con i risultati dell'esercizio precedente e di compatibilità con l'andamento economico di quello corrente.

Al fine di salvaguardare l'impegno profuso dai dipendenti e la validità stessa dell'istituto, in caso di perdita risultante dal conto economico dell'esercizio precedente il premio di risultato è attribuito in misura ridotta esclusivamente nel caso in cui tale perdita sia contenuta nei limiti del 10% del capitale sociale. Detta misura ridotta sarà garantita nel limite massimo del 50% del PdR in linea di principio spettante sulla base delle elaborazioni di cui al successivo punto 9.

Il PdR non è attribuito nel caso in cui risulti incompatibile con l'andamento economico dell'esercizio in corso e con l'obbligo del mantenimento di almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art 9. Limiti di spesa

1. Il Socio emana periodicamente, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 175/16, le direttive in materia di spese di funzionamento ed in particolare sui costi del personale fissando i relativi limiti annuali.
2. Il presente accordo è stipulato in ossequio a tali disposizioni e i limiti sono stati determinati sulla base delle disposizioni della Regione Puglia per tutte le società partecipate e/o in

particolare per InnovaPuglia. La DGR n. 570/2021 e s.m.i., Direttive in materia di spese di funzionamento delle Società controllate dalla Regione Puglia, attualmente in vigore, stabilisce che il trattamento variabile, per il personale dirigente e dipendente, in ciascun esercizio sociale, in termini di incidenza percentuale sulla RAL, dovrà essere contenuto entro i valori determinati per l'esercizio 2019. A tal fine si precisa che l'esercizio 2019 è assunto quale parametro di riferimento per ciascuna annualità successiva. L'attuale tetto fissato dalla DGR 570/2021, inteso come rapporto percentuale fra la retribuzione Variabile e la RAL è pari a circa il 7,5%.

3. Le disposizioni vigenti non consentono la corresponsione del PdR massimo erogabile entro il mese di luglio di ciascun anno, come previsto dal CCNL di riferimento, poiché la determinazione dell'importo massimo erogabile può essere effettuata solo in presenza del dato consolidato relativo alla RAL. Tale dato è disponibile a partire dell'anno successivo rispetto all'anno di erogazione del PdR (*esempio: per l'anno di erogazione 2024 su obiettivi 2023, il dato consolidato della RAL è disponibile a partire da gennaio 2025*).
4. L'erogazione delle somme nei limiti sopra stabiliti è, in ogni caso, condizionata alla realizzazione di un risultato economico positivo per ciascun esercizio come rilevabile dal Bilancio approvato dall'Assemblea dei soci al 31 dicembre di ciascun anno considerato, ovvero dell'anno a cui si riferiscono gli obiettivi.

Condividendo quindi la necessità di raggiungere l'obiettivo di massimizzare il budget disponibile per il PdR, si concorda che l'ammontare complessivo effettivo del PdR, maturato economicamente nell'anno in corso e nel rispetto dei limiti della normativa vigente venga erogato come segue:

- Acconto del 90% dell'importo del PdR massimo erogabile calcolato sulla RAL previsionale dell'anno in corso, da erogarsi con la mensilità di giugno dell'anno in corso;
- Saldo del residuo PdR, maturato economicamente al 31 dicembre dell'anno in corso e calcolato sulla base del dato della RAL consolidata, da liquidare con la mensilità di febbraio dell'anno successivo all'anno di maturazione economica del PdR.

Gestione del periodo transitorio (erogazione 2024 con riferimento agli obiettivi 2023)

Le parti, tenuto conto che con la mensilità di giugno 2024 si è erogato l'importo di € 265.926 a titolo di PdR 2024 relativamente agli obiettivi 2023 e ad integrazione di quest'ultimo, condividono che si procederà con:

- L'erogazione di un secondo acconto di € 147.113 in modo tale da raggiungere il 100% dell'importo del PdR erogato con la mensilità di giugno 2023 (pari a € 413.039) da liquidare con la mensilità di agosto 2024;
- Il saldo del residuo PdR, calcolato sulla base del dato della RAL consolidata relativa all'anno 2024, da liquidare con la mensilità di febbraio 2025.

Erogazione PdR ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro con InnovaPuglia

1. Ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro per pensionamento tra il 1° gennaio e la data di erogazione della prima tranches di giugno dell'anno in corso, verrà erogato l'importo della propria quota di PdR (riferito agli obiettivi dell'anno precedente e maturato economicamente al 31 dicembre dell'anno in corso) in una unica soluzione, con *un cedolino* da emettere (a cura dell'ufficio del personale) in occasione della mensilità di febbraio dell'anno successivo all'anno di maturazione economica del PdR.

2. Ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro per pensionamento dopo l'erogazione della prima tranches di PdR (giugno dell'anno in corso), e prima della tranches di saldo, verrà erogato l'importo a saldo della propria quota di PdR (riferito agli obiettivi dell'anno precedente e maturato economicamente al 31 dicembre dell'anno in corso) con un *cedolino a saldo* da emettere (a cura dell'ufficio del personale) in occasione della mensilità di febbraio dell'anno successivo all'anno di maturazione economica del PdR.
3. Ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro per pensionamento, verrà riconosciuto anche il PdR in relazione al numero di mensilità lavorate durante lo stesso esercizio di pensionamento. L'importo del PdR andrà a maturarsi economicamente (secondo i criteri indicati all'art. 9) al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno del raggiungimento degli obiettivi e la liquidazione avverrà in una unica soluzione con un *cedolino* da emettere (a cura dell'ufficio del personale) in occasione della mensilità di febbraio dell'anno successivo all'anno di maturazione economica del PdR.

Inoltre, le Parti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2120 del Codice civile, convengono che il Premio di risultato sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Per InnovaPuglia

Per la RSU